



Comune di Cuglieri
PROVINCIA DI OR

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 22/01/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026/2028

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore tredici:ventuno, in videoconferenza in modalità mista, sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOCHE ANDREA - Sindaco - Presidente	Sì (da remoto)
2. SIAS ANTONELLO - Assessore	Sì
3. PALA IVANA - Assessore	No
4. MOTZO GIUSEPPE - Assessore	No
5. INZIS ANTONIO - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco Presidente Dr. LOCHE ANDREA dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. FRANCESCO RIU.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- previsto che nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a Comuni capoluogo di provincia, Unioni di Comuni e comuni con ampi flussi turistici e città d'arte, inclusi in appositi elenchi regionali;

Rilevato che il Comune di Cuglieri è incluso nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica allegato al Decreto n.23 del 30 novembre 2011 della Regione Autonoma della Sardegna

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno i gestori delle strutture ricettive;

Preso atto che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte

degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Atteso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2023 è stata approvata l'istituzione dell'Imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento;

con deliberazione del Consiglio Comunale sono state apportate Regolamento;

Dato atto che:

- il suddetto regolamento prevede per il primo anno di applicazione le seguenti tariffe distinguendo le diverse tipologie di strutture ricettive in 2 macrocategorie:
 - 1) Strutture ricettive alberghiere- Euro 1,00 al giorno per persona
 - 2) Strutture ricettive all'aria aperta e Strutture extra-alberghiere Euro 0,50 al giorno per persona
- con deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 17/11/2023 le tariffe previste per il 2024 sono state come di seguito stabilite:
 1. Strutture ricettive alberghiere – € 2,00 al giorno per persona;
 2. Strutture ricettive all'aria aperta e Strutture extra-alberghiere € 1,00 al giorno per persona

Dato altresì atto che con la medesima delibera di Giunta comunale:

- a partire dal 2024 è stato inoltre stabilito che nelle strutture turistiche per le quali l'ingresso in struttura avviene in tempi dell'anno diversi, che l'imposta di soggiorno possa alternativamente essere applicata ogni qualvolta vi sia il soggiorno con l'applicazione della tariffa giornaliera di cui al punto 2 oppure possa essere applicata la tariffa specifica di € 21,00 per tutto l'anno;
- e' stata inoltre prevista la seguente esenzione aggiuntiva rispetto a quelle dell'anno precedente: disabili, malati e accompagnatori (un solo accompagnatore per persona); Per non essere soggette al pagamento dell'imposta, le persone con disabilità devono portare i documenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione nell'ambito della Legge 104, cioè il certificato di disabilità. In questo caso l'accompagnatore è tenuto a portare solo il documento di identità;

Si evidenzia che nel caso in cui il pernottamento avvenga in diverse strutture presenti nel comune, il soggetto per poter usufruire dei 7 gg del pernottamento in continuità dovrà compilare dichiarazione attestante data e struttura nella quale ha soggiornato precedentemente.

Resta fermo che le esenzioni e l'indicazione del pernottamento presso diverse strutture per poter essere applicate saranno comunicate al Comune dagli operatori soggetti alla dichiarazione.

Rimarcato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione;

Considerato che il MEF provvederà alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto del Comune di Cuglieri;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2026 le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia di struttura:

1	Strutture ricettive alberghiere	€ 2,00 al giorno per persona
2	Strutture ricettive all'aria aperta e Strutture extra-alberghiere	€ 1,00 al giorno per persona

Di confermare la disposizione che prevede per contratti particolari, nelle strutture turistiche per le quali l'ingresso in struttura avviene in tempi dell'anno diversi, che l'imposta di soggiorno possa alternativamente essere applicata ogni qualvolta vi sia il soggiorno con l'applicazione della tariffa giornaliera di cui al punto 2 oppure possa essere applicata la tariffa specifica di € 21,00 per tutto l'anno;

Resta fermo che le esenzioni e l'indicazione del pernottamento presso diverse strutture per poter essere applicate saranno comunicate al Comune dagli operatori soggetti alla dichiarazione;

Di confermare le esenzioni previste nel regolamento comunale e nella delibera di Giunta Comunale n.115/2023

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed identica votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Firmato digitalmente

Dr. LOCHE ANDREA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente

DR. FRANCESCO RIU
